

**CONVENZIONE EX ARTICOLO 56 DEL D.LGS. N. 117 DEL 03/07/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) CON \_\_\_\_\_ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI INTERESSE GENERALE DI TRASPORTO ASSISTITO DI PERSONE DISABILI VERSO CENTRI DIURNI O STRUTTURE RIABILITATIVE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023/LUGLIO 2024.**

Tra i Signori

a) \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, il/la quale interviene in quest'atto in qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Vanzago, in nome, conto ed interesse del Comune stesso, con sede legale in Via Garibaldi, 6 – 20043 Vanzago (MI) - tel: 02.939621; - C.F. P.Iva: 03351920156 a ciò abilitata in base all'articolo 107 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e al decreto sindacale n. 1 del 2 gennaio 2023,

e

b) \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e residente a \_\_\_\_\_, il/la quale dichiara di agire in qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell' \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_ – C.F. n. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data \_\_\_\_\_ con numero \_\_\_\_\_ di seguito denominata anche Organizzazione di Volontariato / Associazione di Promozione sociale;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e s.m.i.;
- il Codice civile;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- la Legge 328 dell'8 novembre 2000 ha rimodulato l'intero sistema di servizio sociale sul territorio nazionale secondo il principio di sussidiarietà per cui la programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete allo Stato, Regioni e Enti Locali;
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato", **disponendo che le medesime convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso da parte delle amministrazioni alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.**

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico;
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

- allo scopo di promuovere il pieno inserimento e l'integrazione sociale delle persone diversamente abili residenti in Vanzago, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici e privati e sono perciò a rischio di emarginazione e isolamento, il Comune di Vanzago ha istituito, da anni il servizio di trasporto disabili.

- l'Amministrazione comunale, ai sensi del suddetto articolo 56, con deliberazione di Giunta Comunale ..... del ..... ha disposto di espletare una procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato (di seguito anche ODV) e alle associazioni di promozione sociale (di seguito anche APS), per lo svolgimento del servizio sociale di interesse generale di trasporto assistito a favore di cittadini diversamente abili presso i centri diurni dagli stessi frequentati.

- dal giorno ..... al giorno ..... è stato pubblicato, all'Albo Online e sul Sito Istituzionale [www.comune.vanzago.mi.it](http://www.comune.vanzago.mi.it), in "amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso Pubblico", per consentire a tutte le ODV e APS interessate di accedere alla collaborazione con il Comune;

- in esito alla procedura comparativa, è stata selezionata l'\_\_\_\_\_ non lucrativa denominata \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente convenzione;

- l'\_\_\_\_\_ ha quali prioritari scopi sociali \_\_\_\_\_

- l'\_\_\_\_\_ è iscritta al RUNTS \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;

- lo schema della presente convenzione è stato approvato con determinazione dirigenziale n. .... del .....

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

## **Articolo 1 –Premesse**

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **Articolo 2 – Oggetto e destinatari del servizio**

1. In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore, previa procedura comparativa, il Comune di Vanzago si avvale dell'attività dell'\_\_\_\_\_ e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, del servizio sociale di interesse generale di **Trasporto assistito di persone disabili verso centri diurni o strutture riabilitative per il periodo settembre 2023/luglio 2024**, meglio descritto al successivo articolo 4 (di seguito denominato, per brevità, "servizio").

### Articolo 3 – Finalità

1. Il Comune si avvale dell'attività dell'\_\_\_\_\_ per promuovere il pieno inserimento e l'integrazione sociale delle persone diversamente abili residenti a Vanzago, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici e privati e sono perciò a rischio di emarginazione e isolamento, migliorando la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività. È esclusa, pertanto, ogni finalità di lucro o non compatibile con il carattere puramente solidaristico della presente convenzione.

### Articolo 4 – Servizio

(articolazione, modalità, tempi di svolgimento e impegni)

1. L'ammissione al servizio è di esclusiva competenza del Servizio Sociale del Comune che valuta le condizioni di ammissibilità quali, lo stato di autonomia funzionale, la condizione socio economica, la rete familiare e il contesto abitativo territoriale.

2. Il servizio di trasporto disabili deve essere garantito con continuità in tutti i giorni feriali per l'andata degli utenti presso i centri diurni e per il rientro dai centri alle abitazioni degli utenti, per tutto l'anno, fatta eccezione per i periodi di chiusura dei centri, secondo il calendario che annualmente sarà comunicato dal Servizio Sociale comunale (solitamente le chiusure sono in concomitanza delle festività natalizie e pasquali e nel mese di agosto), mediante automezzi messi a disposizione dallo stesso ente del terzo settore, debitamente attrezzati e omologati e personale dipendente e/o volontario (autisti e accompagnatori);

L' allegato documento A: "Prospetto linea trasporto disabili" dettaglia le tratte attive al momento dell'indizione dell'Avviso di avvio di procedura comparativa ed è comprensivo di percorsi, orari di andata e ritorno.

Lo stesso, nel corso dell'anno, è suscettibile di variazioni/integrazioni, segnalate dal Servizio Sociale Comunale e attivate previa accettazione da parte dell'\_\_\_\_\_ compatibilmente con la programmazione generale e l'organizzazione giornaliera del servizio satesso.

3. Il servizio prevede il solo "trasporto di persone" con esclusione di qualsiasi altra prestazione che possa configurarsi come intervento di assistenza.

4. Per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione l'\_\_\_\_\_ rende disponibili i seguenti mezzi di trasporto:

---

---

---

---

5. L'\_\_\_\_\_ sostiene i costi relativi al carburante, all'olio, all'ordinaria manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche dell'elevatore.

6. Per i mezzi utilizzati ai fini della presente convenzione l'\_\_\_\_\_ si impegna:

- a mantenere i mezzi in ottime condizioni effettuando periodici controlli e sostenendo le spese relative alle manutenzioni e riparazioni;
- a sottoscrivere adeguata copertura assicurativa con qualificata compagnia assicurativa per i propri mezzi;
- a sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie di esercizio.

7. L'\_\_\_\_\_ si impegna inoltre:

- a consentire l'utilizzo e la guida degli automezzi solo a volontari adeguatamente formati ed in possesso delle autorizzazioni e patenti necessarie per la guida degli autoveicoli oggetto della convenzione;
- a vigilare affinché i volontari si astengano dal fornire le loro prestazioni in tutte le occasioni nelle quali, per il sopraggiungere di anomale condizioni esterne o per condizioni psicofisiche alterate a qualsiasi ragione dovute, esporrebbero sé stessi e/o le persone trasportate a rischi superiori a quelli normali. Un'attenta valutazione di tali rischi rientra nella diligenza del buon padre di famiglia;
- a rispondere in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni.

– ad attivarsi, qualora necessario, presso le autorità competenti per richiedere l'autorizzazione per il transito nelle "zone a traffico limitato" per tutti i mezzi utilizzati.

8. L'\_\_\_\_\_ si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a garantire:

– **l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della convenzione;**

– che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza stradale;

– l'individuazione per l'esecuzione delle attività di idonei volontari, aventi requisiti e competenze tecniche e pratiche adeguate alle caratteristiche dei servizi da svolgere secondo i termini e le modalità previste;

– il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti nella organizzazione e gestione del servizio (volontari e dipendenti) della normativa in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n.196/2003 e s.m.i e al Regolamento UE n. 2016/679;

– il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza;

– il rispetto da parte di tutti i volontari coinvolti dei diritti e della dignità degli utenti senza alcuna discriminazione;

– la collaborazione con il Comune per permettere un efficace coordinamento delle attività;

– la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente a persone o cose che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;

– la messa a disposizione di una e-mail dedicata alla quale il Comune provvederà ad effettuare le comunicazioni per i servizi di trasporto;

– la ricezione telematica delle schede di attivazione dei trasporti, compilata dal Servizio Sociale Comunale in ogni loro parte, solo per i nuovi utenti o per il ripristino di utenti precedentemente cessati e quella delle comunicazioni di sospensione temporanea o definitiva del servizio di trasporto;

– la messa a disposizione dell'utenza, in via continuativa, di un numero telefonico (n. \_\_\_\_\_) per la ricezione telefonica, dall'orario di inizio servizio sino all'orario di fine servizio, escluse le festività, delle eventuali comunicazioni riguardanti il servizio stesso;

– la registrazione dei trasporti effettuati in apposita scheda di servizio;

– la trasmissione del riepilogo mensile dei chilometri effettuati suddiviso per linea/tratta e tipo di automezzo.

– la comunicazione di ogni utile informazione in relazione all'andamento del servizio comprese eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti dell'utenza.

- l'organizzazione di una esperienza di "vacanza-sollievo" nell'estate 2024, a favore di cittadini residenti a Vanzago con disabilità;

9. Il Comune si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed in particolare a garantire:

– la collaborazione con l'\_\_\_\_\_ per permettere un efficace coordinamento delle attività;

– il riconoscimento all'\_\_\_\_\_ del rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei servizi nei termini dettagliati nel successivo articolo 6 – Contributi;

## **Articolo 5 – Durata**

1. Il Comune si avvale dell'\_\_\_\_\_, cui è affidato il servizio, con decorrenza settembre 2023/luglio 2024;

2. Comune e \_\_\_\_\_ escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

## **Articolo 6 – Contributi**

1. L'articolo 56 comma 2 del già menzionato Codice del Terzo Settore dispone che **le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso da parte delle amministrazioni alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.**

2. L'importo massimo del contributo che l'Amministrazione Comunale potrà riconoscere all' \_\_\_\_\_ è fissato in **€ 43.000,00**, di cui:

- ✓ **€ 40.000,00/annui** quale contributo a rimborso delle spese che l' \_\_\_\_\_, effettivamente sosterrà e documenterà per l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento del trasporto assistito a favore dei cittadini diversamente abili verso centri diurni o strutture riabilitative, ("attività prevalente").

Esempio non esaustivo delle spese ammesse a rendicontazione:

- Spese di personale;
- per gli automezzi di proprietà dell' \_\_\_\_\_: spese di: carburante, pulizia, assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- spese per pedaggi, parcheggi,
- spese per assicurazione volontari per infortuni e malattie connessi all'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- costi di telefonia mobile sostenuti per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, purché afferenti ad utenze intestate esclusivamente all' \_\_\_\_\_;
- altre spese imputabili direttamente ed esclusivamente all'attività oggetto della presente convenzione;

Il suddetto importo potrà comprendere:

- i rimborsi delle spese sostenute dai volontari (articolo 17, comma 4 del d.Lgs. 117/2017);
- i costi indiretti ( spese generali afferenti il servizio )

- ✓ **€ 3.000,00** quale contributo massimo percepibile dal medesimo ETS, per l'organizzazione di una esperienza di "vacanza-sollievo" nell'estate 2024, a favore di persone con disabilità adulte e adolescenti, a parziale copertura dei costi di gestione (copertura dei costi di noleggio pullman);

3. Gli importi saranno liquidati semestralmente su presentazione di note di addebito riepilogative di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, firmate dal legale rappresentante dell' \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 7 – Controlli**

1. Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio di cui al precedente articolo 4 reso dall' \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 8 – Responsabilità**

1. L' \_\_\_\_\_ è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

2. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l' \_\_\_\_\_ ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

3. L' \_\_\_\_\_ garantisce che i propri volontari osservino l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, ed in particolare l'obbligo della massima riservatezza circa le loro condizioni sociali, economiche, familiari, sanitarie, ecc.

4. A tal fine è vietata, da parte dell' \_\_\_\_\_ e dei suoi volontari, ogni comunicazione e/o diffusione di dati personali riguardanti gli utenti del servizio oggetto della presente convenzione.

5. L' \_\_\_\_\_ assume il ruolo di “responsabile del trattamento” dei dati ed assume altresì le connesse responsabilità stabilite dal GDPR 679/2016(*General Data Protection Regulation*) e dal D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.; ugualmente i singoli volontari impiegati nelle attività di cui alla presente convenzione assumono il ruolo di “incaricati del trattamento” dei dati e le connesse responsabilità.

6. È onere dell' \_\_\_\_\_ la designazione dei singoli “incaricati del trattamento”.

7. L' \_\_\_\_\_ dovrà applicare, in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

9. Il Comune rimane “proprietario” dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in vigore della presente convenzione, modificati o integrati, alla scadenza della convenzione gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dall' \_\_\_\_\_.

10. In ogni caso è vietata, da parte dell' \_\_\_\_\_ e dei suoi volontari, ogni comunicazione e/o diffusione di dati personali riguardanti gli utenti delle attività oggetto della presente convenzione.

#### **Articolo 9 – Risoluzione**

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall' \_\_\_\_\_.

2. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l' \_\_\_\_\_ violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

- qualora il servizio venga sospeso reiteratamente senza motivata e grave giustificazione;

- qualora il servizio venga riconosciuto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione successivamente ai controlli effettuati gravemente insufficiente e svolto in violazione dei principi di correttezza, di parità di trattamento e riservatezza;

- qualora l' \_\_\_\_\_ venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

3. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

#### **Articolo 10 – Controversie**

1. I rapporti tra Comune ed \_\_\_\_\_ si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (articolo 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

2. In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione e interpretazione della presente convenzione, questa, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Milano.

#### **Articolo 11 – Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune e \_\_\_\_\_ rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

#### **Articolo 12 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986.
2. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
3. Il valore della presente convenzione è di Euro 43.000,00 (esente IVA ai sensi dell'articolo 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Vanzago \_\_\_\_\_

Per l' \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 comma 2 del Codice Civile le parti specificatamente approvano le norme di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della presente convenzione.

Per il Comune di Vanzago \_\_\_\_\_

Per l' \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Vanzago, \_\_\_\_\_